Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Istituto Istruzione Superiore "Palazzolo Acreide"

Liceo delle Scienze Umane • Liceo Linguistico • Liceo Classico • Liceo Artistico • Tec. Industriale • Prof. Agrario • Prof. Alberghiero

Circolare Interna n. 04

I.I.S. di Palazzolo Acreide
Prot. 0010136 del 02/09/2020
09 (Uscita)

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Al sito web

Oggetto: Incompatibilità dipendenti pubblici. Specificità del comparto scuola. Circolare applicativa (nota dell'USR per la Sicilia n. 21198 del 31-08-2020).

1. **Autorizzazione allo svolgimento della libera professione per l'a.s. 20120-2021;**
2. **Autorizzazione allo svolgimento della libera professione non regolamentata per l'a.s. 2020-2021;**
3. **Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali conferiti da soggetti esterni pubblici o privati per l'a.s. 2020-2021;**
4. **Il regime di incompatibilità del personale della scuola.**

1. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LA LIBERA PROFESSIONE

Si comunica ai docenti interessati che è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione – MOD. DOC. 1 allegato alla presente circolare - secondo quanto di seguito disposto.

L'**articolo 508, comma 15 del decreto legislativo n. 297/94**, relativamente alla possibilità per il personale docente di svolgere la libera professione recita:

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

La nota MIUR n. 1584 del 29 luglio 2005 recita:

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l'insegnamento impartito.

L'attività di libero professionista può essere svolta dal docente a condizione che:

- non sia di pregiudizio all'assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente;
- sia compatibile con l'orario d'insegnamento e di servizio;
- sia coerente con l'insegnamento impartito.

PALAZZOLO ACREIDE
Via A. Uccello, s.n.c.
96010
Palazzolo Acreide (SR)
Tel. 0931 882325
Fax 0931 876494
sris003005@istruzione.gov.it
sris003005@pec.istruzione.it
polivalentepalazzolo.edu.it
Cod. Min. SRIS003005
P. Iva/C.F. 93034000898
Cod. Univoco UFAGLK

Quest'ultima condizione, presente nella suddetta nota, è esplicativa del motivo per cui al personale docente è consentito lo svolgimento della libera professione: la coerenza tra attività svolta e insegnamento impartito, infatti, si pone come finalità "l'arricchimento" del docente in modo da avere ricadute positive sulla sua azione didattica.
Le condizioni sopra elencate costituiscono degli aspetti vincolanti, senza la presenza delle quali il docente non può svolgere l'esercizio di libere professioni.
Lo svolgimento dell'esercizio di tali attività può avvenire solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico, il quale deve vagliare la richiesta controllandone il rispetto dei criteri e vincoli stabiliti dai riferimenti normativi sopra illustrati.
Per quanto riguarda i docenti di diritto, possono svolgere la professione di avvocati ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 247/ 2012:
In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell' università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
In questo caso, la coerenza con l'insegnamento impartito è stabilita per legge e riguarda esclusivamente l'insegnamento di materie giuridiche.
Bisogna prestare attenzione alla **differenza tra esercizio della libera professione e attività professionale**; quest'ultima ai sensi del comma 10 rientra tra le attività incompatibili.
La differenza sta nel fatto che nella libera professione non si instaura un rapporto di subordinazione tra libero professionista e committente, diversamente da quanto accade nell'attività professionale.
SI ricorda, inoltre, che le pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n. 669/96 e della Circolare della Funzione Pubblica n 6 del 1997, non possono conferire direttamente incarichi esterni di natura professionale a chi è dipendente anche di un'altra amministrazione e che eserciti una libera professione.
Affinché, dunque, il personale docente a tempo pieno possa svolgere la libera professione devono ricorrere le seguenti condizioni:

- l'attività non deve essere da pregiudizio all'assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente;
- l'attività deve essere compatibile con l'orario d'insegnamento e di servizio;
- l'attività deve essere coerente con l'insegnamento impartito;
- l'attività deve essere autorizzata dal dirigente scolastico;
- l'attività, nel caso degli avvocati, può essere svolta solo se insegnano materie giuridiche.

Quanto ai docenti con rapporto di lavoro part-time con orario lavorativo non superiore al 50% di quello previsto dal CCNL, come leggiamo anche nella summenzionata nota MIUR del 29 luglio 2005, essi possono svolgere anche le attività considerate incompatibili per i docenti a tempio pieno, elencate nel comma 10 dell'articolo 508 del Testo Unico (D.l.vo n. 297/94): attività commerciale; industriale e professionale. Non può, inoltre, assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di

cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

2. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE NON REGOLAMENTATA PER L'A.S. 2020-2021.

Si comunica ai docenti interessati che è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione non regolamentata – MOD. DOC. 2 allegato alla presente circolare - secondo quanto sopra e di seguito disposto.

Nelle norme di riferimento non è riportata come condizione vincolante l'iscrizione agli albi professionali, che resta determinata per legge e non influisce sulla possibilità o meno del docente di esercitare la libera professione ai sensi della Legge 4\2013. E' possibile consultare l'elenco delle associazioni professionali previsto dalla disciplina che ha riformato le professioni non organizzate in ordini o collegi.

L'elenco è distinto in tre sezioni:

- **Associazioni che non rilasciano l'attestato di qualifica e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci:**
  Si tratta di quelle associazioni professionali che possiedono i requisiti fondamentali previsti dalla legge, ma non intendono autorizzare i propri iscritti, o una parte di loro, ad utilizzare il riferimento all'iscrizione come marchio/attestato di qualità dei servizi offerti, anche se vengono comunque previste alcune garanzie per il consumatore (ad esempio, il codice di condotta e lo sportello per il consumatore);
- **Associazioni che rilasciano l'attestato di qualifica e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci**:
  Sono quelle associazioni che autorizzano i propri iscritti, o quanto meno una loro parte, ad utilizzare in tal modo il riferimento all'iscrizione: è evidente che questo comporta una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'associazione stessa;
- **Forme aggregative**:
  Sono quelle associazioni, previste dall'art. 3 della legge, che riuniscono diverse associazioni professionali.

3. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI CONFERITI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI PUBBLICI O PRIVATI PER L'A.S. 2019/20.

Si comunica ai docenti interessati che è possibile presentare la suddetta richiesta di autorizzazione – MOD. DOC. 3 allegato alla presente circolare - secondo quanto di seguito disposto.

Preliminarmente si evidenzia come il regime delle autorizzazioni trovi applicazione per tutto il personale docente a tempo pieno, a nulla rilevando che il relativo contratto di lavoro sia a tempo indeterminato o a tempo determinato: l'art. 53 del D. Lgs. 165 del 2001 non compie, infatti, alcuna distinzione tra le due tipologie di personale, entrambe soggette al rispetto del principio di

esclusività della prestazione lavorativa sancito dall'art. 98 Cost..
Ciò posto, si fa presente come la richiesta di autorizzazione debba contenere, quali requisiti imprescindibili, l'indicazione dell'oggetto (non generico), la durata dell'incarico, l'ente conferente, l'eventuale compenso previsto (o prevedibile), la sede di espletamento dell'incarico; si tratta, con tutta evidenza, di elementi fondamentali affinché l'Amministrazione possa compiere le dovute valutazioni in ordine al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Nel rilasciare l'autorizzazione le SS.LL. dovranno, infatti, verificare in concreto i seguenti aspetti:

a) l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. In proposito si evidenzia come l'art. 53, *comma 7*, del D. Lgs. 165/2001, così come novellato dalla legge 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), stabilisca che: "*Ai fini dell'autorizzazione l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi*";
b) la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione extraistituzionale;
c) la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego in considerazione del fatto che alcuni incarichi, anche se occasionali, possono comportare un impegno particolarmente intenso ed assorbente;
d) le specificità attinenti la posizione del singolo dipendente quali, ad esempio, incarichi già autorizzati in precedenza, richiami attinenti lo scarso rendimento;
e) corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell'incarico esterno.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione non può considerarsi dirimente il carattere gratuito dell'attività extraistituzionale, dal momento che risulta comunque necessario valutare caso per caso l'incompatibilità con il rapporto di lavoro in essere: anche un'attività prestata a titolo gratuito può, infatti, risultare particolarmente assorbente.
La valutazione degli elementi sopra indicati e, più in generale, il regime autorizzatorio, trovano la propria ragion d'essere nell'esigenza di consentire un'adeguata ponderazione circa la compatibilità dell'attività lavorativa extraistituzionale, per la quale viene richiesta l'autorizzazione, con il corretto e puntuale espletamento della prestazione contrattualmente dovuta dal dipendente, in ossequio a principi di rango costituzionale quali il principio di esclusività della prestazione (art. 98 Cost.) e di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).
Da quanto sinora esposto emerge, peraltro, come l'autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale non possa essere rilasciata *una tantum*, in via definitiva, ma debba avere una durata connessa a quella dell'anno scolastico, stante la necessità di verificare, anno per anno, la compatibilità delle attività extralavorative richieste con gli obblighi derivanti dall'attività scolastica.
Si tiene ad evidenziare, infine, come lo svolgimento di attività extraistituzionale in assenza della prescritta autorizzazione impedisca al dipendente la legittima percezione dei compensi (i quali, ai sensi del già citato art. 53, comma 7, dovranno essere versati all'amministrazione di appartenenza) e sia fonte per il dipendente stesso di responsabilità disciplinare in ordine alla quale il Dirigente dovrà attivarsi tempestivamente, nel rispetto dei termini perentori fissati dall'art.

55 bis del D. Lgs. 165 del 2001.

Sono comunque preclusi a tutti i dipendenti, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro i seguenti incarichi:
Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro.
Gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego.
Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione.
Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione.
Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 *bis* della l. n.662/1996).
Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a f–*bis*); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs.
n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo. ☐

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività possono così sintetizzarsi:

- temporaneità e occasionalità dell'incarico purchè non dia luogo ad interferenze con l'impiego;
- la necessità che l'attività non sia svolta in conflitto con gli interessi della P.A. e con il principio del buon andamento;

- la compatibilità dell'impegno lavorativo (attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio).

Risultano inoltre incompatibili tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge. Inoltre, nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.
L'autorizzazione deve essere richiesta anche qualora l'incarico sia reso a titolo gratuito.

4. IL REGIME DI INCOMPATIBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
La materia della incompatibilità del personale del comparto scuola regolata dall'art. 53 del D.Lgs 165 del 30/03/2001, dall'art.60 del DPR 3/1957 dall'art. 508 del D.Lgs 297/1994 è stata recentemente riformata ad opera della L. 190 del 6/11/2012 e dalla L. 125 del 30/10/2013. Inoltre riguardo il regime di incompatibilità, a chiusura dei lavori del tavolo tecnico cui hanno partecipato Dipartimento della Funzione Pubblica, Conferenza Regioni e Province Autonome, l'ANCI e l'UPI, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Il personale docente, educativo e ATA della Scuola, in quanto personale rientrante nella categoria di pubblici dipendenti, è soggetto a divieti relativi all'esercizio di altre attività lavorative, alla partecipazione e all'assunzione di cariche in determinati tipi di società, naturalmente con le dovute eccezioni. Il personale docente, educativo e ATA della Scuola, in quanto personale rientrante nella categoria di pubblici dipendenti, è soggetto a divieti relativi all'esercizio di altre attività lavorative, alla partecipazione e all'assunzione di cariche in determinati tipi di società, naturalmente con le dovute eccezioni.
L'articolo 60 del DPR n. 3/1957 detta quali sono i casi di incompatibilità:

- esercizio del commercio e dell'industria;
- impieghi alle dipendenze di privati;
- cariche in società costituite a fine di lucro, eccetto quelle per le quali sia lo Stato a nominare, con contestuale autorizzazione del Ministro competente.

Il divieto di assumere cariche non si applica, leggiamo all'**art. 61**, nel caso di società cooperative.

L'articolo 65 prevede, invece, il divieto per il dipendente pubblico di cumulare impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

Per esercizio del commercio e dell'industria si intende ogni attività imprenditoriale e la partecipazione in qualità di socio a società di persone quali le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società semplici. La partecipazione a tali società è possibile nei casi in cui la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo della società.

L'esercizio di attività imprenditoriale si realizza anche nei casi in cui si ricopra la posizione di presidente o amministratore delegato in società di capitali quali le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni.
Non viene considerato esercizio di attività imprenditoriale il fatto di ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro.
Il personale in part- time può svolgere un'attività di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che non si determini una situazione di conflitto d'interesse con l'attività svolta dal dipendente o non intacchi la funzionalità dell'amministrazione medesima ovvero le esigenze di servizio. In tali casi è necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.
Una situazione di conflitto, a titolo esemplificativo, potrebbe essere quella di un docente in part-time che viene assunto da una scuola paritaria dello stesso grado di quella statale: il docente potrebbe avere interesse (sia esso economico, "amicale" o di altra natura) a far trasferire alunni dalla scuola paritaria a quella statale e viceversa.
Il **decreto legislativo 165/01** conferma, all'articolo 53 comma 1, quanto previsto dai suddetti **Decreti n. 3/1957 e n. 117/89 e dalla legge n.662/96**:
"*Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 273, 267, comma 1, e 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297,*
all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina".
Alla luce della normativa di riferimento, quindi, il personale docente, educativo e ATA della Scuola:

- non può svolgere attività imprenditoriale;
- non può svolgere impieghi alle dipendenze di privati;
- non può cumulare impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabiliti dalla legge;
- non può partecipare in qualità di socio in società di persone, a meno che la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo;
- non può ricoprire la carica di presidente o amministratore in società di capitali.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno, invece, **può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo** alle condizioni suddette, ovvero che non si determini una situazione di conflitto o si pregiudichino le esigenze di servizio.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, tuttavia, è soggetto agli stessi altri divieti previsti per il personale a tempo pieno, come sostenuto da un parere del 2007 dell'ufficio legale dell'USR Emilia-Romagna, relativo a un docente a tempo determinato, il cui status viene equiparato a quello di un docente a tempo indeterminato in regime di part-time.

Si riepilogano i casi di conflitto di interessi:
Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla–osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita.
Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore.
Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.
Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di
legge vigenti.
Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.
In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Palazzolo Acreide (SR)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Rosario Di Luciano

	Mod.D30
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE LIBERA PROFESSIONE REGOLAMENTATA	

Al Dirigente Scolastico
dell'I.I.S. di Palazzolo Acreide

_____ sottoscritt__ _____ in servizio presso questo Istituto in qualità di Docente a tempo indeterminato / determinato part-time __________

DICHIARA

a) di essere a conoscenza di tutta la normativa relativa all'esercizio della libera professione da parte dei dipendenti pubblici e di aver letto la Circolare interna n. 4;

b) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine Professionale _____ della Provincia di_____ con il n. _____

CHIEDE

di svolgere la libera professione di _____ , per l'a.s. 20____/20____,

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'attività in questione non è di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite) ed è pienamente compatibile con l'orario delle attività di insegnamento e di non insegnamento relative alla funzione docente e che l'autorizzazione eventualmente concessa potrebbe essere revocabile in qualsiasi momento in conseguenza a modifiche dell'orario di cui sopra.

Il Sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Palazzolo Acreide, _____

FIRMA

_____

	Mod.D31
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE LIBERA PROFESSIONE NON REGOLAMENTATA	

Al Dirigente Scolastico
dell'I.I.S. di Palazzolo Acreide

_____ sottoscritt _ _____ in servizio presso questo Istituto in qualità di Docente a tempo

☐ indeterminato ☐ determinato ☐ part-time _________

DICHIARA

a) di essere a conoscenza di tutta la normativa relativa all'esercizio della libera professione da parte dei dipendenti pubblici e di aver letto la Circolare interna n. 4;

b) che la libera professione non regolamenta che richiede di esercitare rientra tra quelle previste dalla Legge4\2013

CHIEDE

di svolgere la libera professione di _____ , per l'a.s. 20____/20____,

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'attività in questione non è di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite) ed è pienamente compatibile con l'orario delle attività di insegnamento e di non insegnamento relative alla funzione docente e che l'autorizzazione eventualmente concessa potrebbe essere revocabile in qualsiasi momento in conseguenza a modifiche dell'orario di cui sopra.

Il Sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Palazzolo Acreide, _____

FIRMA

_____

	Mod.D32
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	

Al Dirigente Scolastico
dell'I.I.S. di Palazzolo Acreide

_____ sottoscritt _ _____ in servizio presso questo Istituto in qualità di Docente a tempo

☐ indeterminato ☐ determinato ☐ part-time _________

DICHIARA

a) di essere a conoscenza di tutta la normativa relativa all'esercizio della libera professione da parte dei dipendenti pubblici e di aver letto la Circolare interna n. 4;

CHIEDE

L'autorizzazione , per l'a.s. 20___/20___, a svolgere il seguente incarico:

OGGETTO DELL'INCARICO: _____

DURATA DELL'INCARICO: _____

ENTE CONFERENTE L'INCARICO: _____

EVENTUALE COMPENSO PREVISTO O PREVEDIBILE: _____

SEDE DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO: _____

Il tutto come indicato nella richiesta di autorizzazione al dirigente scolastico da parte del committente e che si allega alla presente.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'attività in questione non è di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite) ed è pienamente compatibile con l'orario delle attività di insegnamento e di non insegnamento relative alla funzione docente e che l'autorizzazione eventualmente concessa potrebbe essere revocabile in qualsiasi momento in conseguenza a modifiche dell'orario di cui sopra.

Il Sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Palazzolo Acreide, _____

FIRMA

_____